COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 209

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (215) . 209

PRESIDENTE 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215

VENEGONI . . 210, 211, 212, 213, 214, 215

REPOSSI, *Relatore* 210, 213

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 211, 212, 213

AUDISIO 211, 213

LIZZADRI 211, 212, 214

GUI 211, 212, 214

DE MARZI FERNANDO 212

SCARPA 212

BONOMI 213, 214

ROBERTI 215

La seduta comincia alle 9,15.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione della proposta di legge n. 215, i deputati Angelucci Mario, Bersani, Ceravolo, Del Bo, Di Mauro, Marangoni Spartaco, Noce Teresa, Pastore e Rubinacci sono rispettivamente sostituiti dai deputati Audisio, Zanoni, Monte, Marenghi, Faletra, Grifone, Tarozzi, Bonomi e Sodano.

Seguito della discussione della proposta di legge Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti ».

Il testo su cui abbiamo, la scorsa seduta, deciso di discutere è un articolo proposto dall'onorevole Bonomi, sostitutivo dell'articolo 17 del testo del relatore, onorevole Repossi.

Ne do integralmente lettura ricordando che le prime parole, fino a: « provvedono », sono già state approvate.

« I coltivatori titolari di aziende iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 21, lettera *b*), riuniti in assemblea comunale provvedono alla nomina del Consiglio direttivo della Cassa mutua comunale composto di 15 consiglieri.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un vicepresidente.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) approvare il conto preventivo e consuntivo della Cassa secondo le modalità ed i

termini indicati dalla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale,

b) determinare la misura della quota integrativa di contribuzione prevista alla lettera *d*) del successivo articolo 21,

c) fissare modalità e limiti di erogazione delle assistenze rientranti nella competenza della Cassa comunale in base alle direttive generali della Federazione nazionale;

d) decidere in ordine alla consultazione dell'assemblea per i problemi riguardanti i compiti della Cassa mutua comunale e alla convocazione dell'assemblea su richiesta di un terzo più uno dei componenti il Consiglio direttivo,

e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio dal presidente o dal Comitato di gestione.

Le delibere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono sottoposte, per la loro esecutorietà alla ratifica della Cassa mutua provinciale.

Il controllo sulla gestione della Cassa mutua comunale è effettuato da un Collegio sindacale composto da tre membri nominati: uno dalla Giunta esecutiva della Cassa mutua provincale e due dall'assemblea.

Spetta inoltre all'assemblea con voto di maggioranza di pronunziarsi sulla estensione dei compiti della Cassa mutua comunale in ordine alle assistenze facoltative ed integrative previste dall'articolo 4, determinandone le forme ed i limiti di attuazione.

I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale rimangono in carica per quattro anni e possono essere sostituiti nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni ».

VENEGONI. Fra gli emendamenti da me presentati, uno riguarda la convocazione annuale dell'assemblea. Esso potrebbe essere inserito nel primo comma, prima dell'ultima parola, per cui il comma stesso risulterebbe così formulato: « I coltivatori titolari di azienda iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 21, lettera *b*), riuniti in assemblea comunale, che si riunisce di regola una volta all'anno, provvedono ».

PRESIDENTE. La disposizione della riunione annuale dell'assemblea può essere inserita in un punto qualsiasi dell'articolo.

VENEGONI. Non è soltanto sulla forma che mi soffermo. Noi potremmo essere d'accordo, e senz'altro saremo d'accordo, sulla proposta dell'onorevole Bonomi, purché essa non rappresenti un tentativo di sottrazione di diritti a danno dell'assemblea. Ci sembra che, per il normale funzionamento della Cassa mutua comunale, non si possa attribuire ad un organismo una funzione direttiva e nel contempo una funzione di controllo sul suo stesso operato. Lo stesso controllo dei sindaci non sarebbe efficace perché non potrebbe che limitarsi a stabilire se determinate operazioni sono state regolari o meno, senza poter entrare a fondo nella questione. Deve essere sempre l'assemblea a ratificare certe deliberazioni e controllare l'azione del Consiglio direttivo.

Insisto pertanto affinché, prima, si definiscano bene i compiti dell'Assemblea.

Propongo di votare subito sugli emendamendamenti da me presentati e che sono del seguente tenore:

« All'Assemblea della Mutua comunale spetta:

approvare i bilanci preventivi e consuntivi proposti dal Comitato di gestione;

fissare le direttive per l'erogazione delle prestazioni di sua competenza;

decidere sulla eventuale estensione della Cassa mutua comunale in ordine alle forme facoltative ed integrative previste dall'articolo 4, determinandone i limiti e le modalità di attuazione;

deliberare sulle modalità di attuazione delle forme di assistenza facoltativa e integrativa di cui all'articolo 4 sulla base dei criteri direttivi indicati dalla Federazione nazionale ».

La funzione essenziale di ogni assemblea è quella di emettere un giudizio sull'operato del Consiglio direttivo, approvandone o meno il bilancio. Vorrei che gli onorevoli colleghi della maggioranza ci dicessero quali preoccupazioni li inducono a voler sottrarre all'assemblea questo compito precipuo. Noi siamo d'accordo sulla opportunità pratica di affidare al Consiglio la funzione di predisporre i bilanci, dato che sarebbe veramente difficile condurre in porto una discussione fatta da una assemblea numerosissima e caotica, ma non vogliamo evitare che si facciano eventuali osservazioni su determinate voci del bilancio, o alcune raccomandazioni. Questo potrebbe essere ben permesso all'assemblea.

REPOSSI, *Relatore*. Ripeto che noi stiamo creando un istituto assistenziale, il quale non ha funzioni politiche o sindacali. Un ampio Consiglio, eletto dai componenti della Cassa mutua, può bene raccogliere in sé tutti i poteri di controllo che dovrebbero spettare all'assemblea. Mi pare che con ciò non si voglia escludere l'assemblea da un intervento attivo ed efficace. Non possiamo però pensare di affidare a due o tremila persone la discussione

del bilancio e l'approvazione del medesimo. L'assemblea avrà sempre modo di esprimersi sull'operato dei dirigenti e, d'altra parte, quando essa avrà eletto quindici consiglieri mi pare che sia bene rappresentata e possa avere una sufficiente garanzia.

Non sono favorevole, pertanto, a dare all'assemblea il compito dell'approvazione del bilancio.

Per ricordare, poi, che l'assemblea non è considerata un semplice seggio elettorale, basta considerare alcuni suoi importanti compiti quale quello di doversi esprimere in merito ad un eventuale allargamento della assistenza e quello di esprimere il proprio giudizio sui suoi dirigenti.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ricordo ai componenti la Commissione che l'argomento è stato già lungamente discusso in due precedenti sedute. La nuova proposta dell'onorevole Bonomi, in sostanza, tende a far sì che il Comitato di gestione della Cassa mutua debba rendere conto del proprio operato al Consiglio direttivo eletto dall'assemblea a sua rappresentanza. Mi pare che, così facendo, la democraticità del sistema sia ben garantita.

Il Consiglio direttivo, a sua volta, sarà sottoposto al controllo dell'assemblea che, implicitamente, approverà o meno il suo operato riconfermando il Consiglio stesso, oppure procedendo all'elezione di nuovi componenti.

Ritengo, pertanto, che la formula trovata dall'onorevole Bonomi concilii i desideri di democraticità, comuni alle due parti, ovviando anche a tutti quegli inconvenienti che sono stati ampiamente illustrati nelle sedute precedenti.

Una assemblea pletorica, per una discussione organica e competente dei bilanci, non è normalmente compatibile e, credo, non si è mai verificata fino ad oggi.

L'articolo 2512 del Codice civile, al quale l'onorevole Venegoni si è richiamato nella precedente seduta stabilisce che gli enti mutualistici, che sono diversi dalle società, debbano essere regolati da leggi speciali. Qui si sta facendo proprio una legge speciale. Ad esempio: l'articolo 2534 del Codice civile stabilisce che un socio non può essere rappresentato che da un altro socio, mentre in questa legge è stata stabilita la facoltà di rappresentare, oltre se stesso, altri due soci o di delegare un proprio familiare anche se non socio.

VENEGONI. Ma in quale maniera l'assemblea esercita il diritto di controllo sul Consiglio direttivo?

AUDISIO. Una volta eletto, il Consiglio rimane in carica, secondo le vostre proposte, per quattro anni, e durante questo tempo può fare quello che vuole. I soci debbono attendere la fine del quadriennio per esprimere la loro approvazione o meno col rieleggere o non coloro che hanno amministrato la Cassa mutua. Non mi pare che così si possa parlare di controllo e di democraticità.

LIZZADRI. Mi sorprende il fatto che il rappresentante del Governo difenda l'emendamento proposto dalla maggioranza.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ha diritto di esprimere il proprio parere.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha il diritto di spiegare perché accetta o perché si oppone ad un emendamento. Nel nostro caso, ormai, mi sembra non rimanga che passare alla votazione, dato che i termini della questione sono stati sufficientemente chiariti.

GUI. Vorrei dire anch'io le ragioni per le quali credo che le ultime proposte presentate e discusse rappresentino una soluzione ragionevole della questione. Noi siamo partiti, inizialmente, da una proposta Bonomi che comprendeva soltanto l'assemblea ed il Comitato di gestione. I poteri dell'assemblea concernevano soltanto la nomina di questo Comitato. Le osservazioni che sono state mosse a questa primitiva proposta ci hanno fatto riflettere e ci hanno persuaso che sarebbe stato più opportuno non accentrare tutti i poteri nel Comitato di gestione, organo esecutivo, ma lasciare, almeno quelli fondamentali dell'assemblea, ad un organo intermedio fra essa ed il Comitato di gestione. È stato, quindi, proposto il Consiglio direttivo. Pertanto la situazione è la seguente: all'assemblea sono riservati il potere di eleggere il Consiglio direttivo e quello di decidere sull'allargamento eventuale dell'assistenza nel settore facoltativo, previsto dall'articolo 3; compiti, questi, di ordine fondamentale. Al Consiglio direttivo, invece, sono riservati altri compiti, sempre fondamentali, ma meno essenziali di quelli della assemblea e cioè: l'approvazione dei bilanci, la determinazione delle quote integrative, ecc. Al Consiglio di gestione, poi, spettano unicamente poteri esecutivi.

Questo sistema proposto è giustificato da ragioni essenzialmente pratiche. Abbiamo già considerato come una assemblea costituita da parecchie centinaia (o migliaia) di persone, non può essere l'organo meglio adatto alla deliberazione di conti tecnici come sono quelli dei bilanci. In questa tesi ci conforta anche

quella che è la pratica della vita comunale, perfino del più piccolo villaggio del nostro Paese, dove l'assemblea, vale a dire gli elettori, elegge il consiglio comunale il quale poi delibera in sua rappresentanza.

VENEGONI. Ma questo avviene per lo meno in seduta pubblica.

GUI. Su questo possiamo anche discutere.

VENEGONI. Alla nomina del Consiglio comunale, poi, partecipano tutti gli uomini e le donne aventi diritto al voto. Avrei capito, pertanto, la vostra tesi, qualora aveste approvato la nostra proposta di far partecipare tutti all'assemblea della Cassa mutua.

GUI. Noi abbiamo giustificato la nostra tesi, in altre sedute, sostenendo che debbono partecipare all'assemblea della Cassa mutua solo coloro che hanno responsabilità di pagamento. A costoro rimane il compito fondamentale di nominare il Consiglio e di deliberare sull'estensione dell'assistenza, lasciando ad una sede di minore ampiezza, quale il Consiglio direttivo, le altre decisioni di carattere tecnico finanziario.

A garanzia della democraticità del sistema, resta pur sempre stabilito che, alla scadenza dei quattro anni, l'operato del Consiglio direttivo è sottoposto alla valutazione dell'assemblea.

LIZZADRI. Io sono contrario all'emendamento per ragioni opposte a quelle dell'onorevole Gui. Bisogna vedere le cose nel loro complesso. È stata già approvata, nella seduta precedente, la limitazione degli elettori In tal modo, l'analogia con il Consiglio comunale non può reggere. Inoltre, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e l'eventuale dissenso del pubblico ha pure la sua importanza.

Nel nostro caso si vuole creare un organismo, già ridotto come numero di elettori, cui non si vuole nemmeno dare la facoltà di partecipare al completo alla vita della Cassa mutua. L'onorevole Di Vittorio ha, giustamente, fatto osservare che l'organismo che vogliano creare è nuovo ed ha pertanto bisogno della fiducia e del consenso del maggior numero dei mutuati. Riducendo pressoché a niente i poteri dell'assemblea questo organismo nasce già zoppicante. Noi, quindi, non possiamo che esprimere il nostro dissenso.

Sappiamo cosa valgono le nostre argomentazioni e le nostre dichiarazioni di voto. Comunque, resterà a verbale quanto noi sosteniamo e così saremo in condizioni di dimostrare agli interessati perché mai essi siano stati esclusi dalla vita del loro nuovo istituto.

PRESIDENTE. Voteremo separatamente gli emendamenti proposti dall'onorevole Venegoni.

Pongo in votazione l'emendamento tendente ad assegnare all'assemblea il compito di:

« approvare i bilanci preventivi e consuntivi proposti dal Comitato di gestione ».

(*Non è approvato*).

Passiamo all'altro emendamento dell'onorevole Venegoni:

« fissare le direttive per l'erogazione delle prestazioni di sua competenza ».

VENEGONI. Lo scopo della mia proposta è evidente: stabilire alcune indicazioni di massima, in base alle quali il Consiglio direttivo debba orientarsi nella esplicazione delle sue funzioni. Stabilire, ad esempio, se è preferibile che le possibilità di assistenza siano ricavate nell'ambito del proprio comune, oppure se l'assistenza generica, ad esempio, debba venire attuata attraverso un accordo col medico condotto o diversamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Venegoni propone, in sostanza, che spetti alla assemblea fissare le direttive che il Consiglio deve seguire per l'esplicazione ed il logico funzionamento del servizio sanitario.

DE MARZI FERNANDO. La concessione di questa attribuzione all'assemblea può creare situazioni di grave disagio, perché si scenderebbe prima o poi a casi particolari e variabili da famiglia a famiglia. E non mi pare che una assemblea di duemila coltivatori diretti possa essere in grado di discutere, con risultati pratici, le eventuali direttive da dare al Consiglio per l'allargamento delle prestazioni.

SCARPA. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi della maggioranza di non continuare a servirsi dell'argomento del numero dei partecipanti all'assemblea. Avendo limitato la partecipazione ai soli titolari di azienda, mi pare che non si possa più parlare di due o tremila persone.

DE MARZI FERNANDO. Ma in alcuni centri della provincia di Parma vi sono migliaia di aziende.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'emendamento dell'onorevole Venegoni potrebbe effettivamente determinare confusione. Le direttive di massima sono già stabilite dalla legge. Per quanto riguarda la facoltà di estensione ad altre forme di assistenza si è già parlato

e si è già prevista una norma. Sono, pertanto, contrario all'emendamento.

REPOSSI, *Relatore*. Per le stesse considerazioni, sono anch'io contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Venegoni, di cui ho dato lettura, non acettato né dal Governo né dal relatore.

(*Non è approvato*).

Do lettura di altri due emendamenti dell'onorevole Venegoni, sempre in merito ai compiti spettanti all'assemblea:

« decidere sulla eventuale estensione dei compiti della Cassa mutua comunale in ordine alle forme facoltative ed integrative previste dall'articolo 4, determinandone i limiti e le modalità di attuazione »;

« deliberare sulle modalità di attuazione delle forme di assistenza facoltative e integrative, di cui all'articolo 4, sulla base dei criteri direttivi indicati dalla Federazione nazionale ».

Questo secondo emendamento costituisce, praticamente, la ripetizione del precedente, potrebbe quindi essere considerato assorbito.

VENEGONI. Faccio presente che esso fa riferimento alla Federazione nazionale per cui avrei preferito tenerlo distinto dal precedente. Comunque non ho difficoltà a ritirare il secondo e ad insistere sul primo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Venegoni di cui ho dato dianzi lettura, riguardante la facoltà, da parte dell'assemblea, di decidere sulla eventuale estensione dei compiti della Cassa mutua comunale in ordine alle forme facoltative e integrative previste dall'articolo 4.

(*È approvato*).

L'onorevole Venegoni propone, inoltre, il seguente emendamento, riguardante la convocazione dell'assemblea della Cassa mutua:

« L'assemblea della Cassa mutua comunale o intercomunale ha luogo in via ordinaria una volta all'anno entro il 31 marzo ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Perché non si dovrebbe andare oltre la data del 31 marzo?

AUDISIO. Perché nel mese di aprile cominciano i lavori nelle campagne e si potrebbe correre il rischio di vedere le assemblee deserte.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Venegoni di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

VENEGONI. Desidererei tentare di trovare, se possibile, un altro punto di incontro. Pur non approvando i bilanci, l'assemblea, che si riunisce una volta all'anno, potrebbe almeno approvare una relazione morale.

PRESIDENTE. Onorevole Venegoni, la Commissione si è già pronunciata in materia di approvazione di bilancio, respingendo un emendamento tendente a stabilire un diretto intervento dell'assemblea in merito. Si potrebbe, se mai, integrare il suo emendamento, testè approvato, con il seguente emendamento aggiuntivo:

« per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo ».

Diversamente, con una assemblea che si riunisce annualmente ed un consiglio direttivo che dura in carica quattro anni si potrebbe determinare la crisi di quest'ultimo per un eventuale voto che possa suonare di sfiducia.

GUI. Sono d'accordo sulla proposta che l'assemblea si riunisca una volta all'anno per udire la relazione del suo Consiglio direttivo in merito all'attività svolta. Deve essere, però, esclusa la possibilità da parte dell'assemblea di esprimere un voto su tale relazione perché, implicando ciò fiducia o sfiducia verso il Consiglio, potrebbe comportare di necessità il rinnovamento del medesimo, magari anche annualmente. Circa la durata in carica del Consiglio ci pronunceremo al momento opportuno.

AUDISIO. Se si vuol mettere in crisi un Consiglio lo si può fare anche con un semplice ordine del giorno proposto all'assemblea da un gruppo di soci.

REPOSSI, *Relatore*. Ma se l'assemblea non ha potere deliberante non lo può fare.

AUDISIO. Insomma, dovrebbe essere dato all'assemblea di pronunciarsi sull'operato del Consiglio direttivo. Anche dal nostro punto di vista, come legislatori, è bene cautelarsi, dando la possibilità ai soci, dopo un anno di gestione, di dire ai loro dirigenti: avete preso una strada che secondo noi non va bene.

BONOMI. Accogliendo la proposta del Presidente, se si usa la parola « ascoltare » non mi oppongo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo da me proposto all'emen-

damento dell'onorevole Venegoni, già approvato e relativo alla convocazione dell'assemblea.

(*È approvato*).

Con questa approvazione l'emendamento dell'onorevole Venegoni risulta così formulato:

« L'assemblea della Cassa mutua comunale o intercomunale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 31 marzo, per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo ».

Per seguire un ordine nella discussione possiamo ora tralasciare gli altri emendamenti proposti all'articolo 17 dall'onorevole Venegoni (che esamineremo in seguito) e ritornare agli emendamenti proposti allo stesso articolo dall'onorevole Bonomi.

Il primo comma, di cui ho dato lettura all'inizio della seduta, e già approvato fino alle parole: « riuniti in assemblea comunale provvedono: » dovrebbe essere concluso con la seguente proposta dell'onorevole Bonomi: « alla elezione del Consiglio direttivo della Cassa mutua comunale composto di 15 consiglieri ».

VENEGONI. A questo punto riterrei opportuno aggiungere il mio emendamento: « mediante voto diretto e a scrutinio segreto ».

BONOMI. Questo, eventualmente, può essere detto alla fine dell'articolo, o meglio nell'articolo apposito che riguarderà le votazioni.

PRESIDENTE. Con l'intesa che ci occuperemo in appresso della forma di votazione, passiamo ora all'esame dell'emendamento Bonomi sull'elezione dei 15 consiglieri.

LIZZADRI. Ritengo che il numero dei consiglieri debba variare a seconda del numero dei componenti l'assemblea. Non c'è ragione di stabilire il numero fisso di quindici.

BONOMI. Possiamo stabilirlo da 11 a 21. Comunque, mi pare che ciò possa costituire materia di regolamento.

GUI. L'onorevole Lizzadri ha ragione. ci possono essere dei centri in cui 11 consiglieri siano sufficienti ed altri in cui occorra eleggerne di più. Si potrebbe dire, perciò: « non meno di 11 e non più di 21 ».

Temo, però, che si complicherebbe l'attuazione della legge.

PRESIDENTE. Il numero dei consiglieri è più opportuno fissarlo per legge.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Bonomi.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il comma successivo, proposto sempre dall'onorevole Bonomi:

« Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno un presidente e un vicepresidente ».

(*È approvato*).

Passiamo all'altro comma proposto dall'onorevole Bonomi:

« Spetta al Consiglio direttivo:

a) approvare il conto preventivo e consuntivo della Cassa comunale secondo le modalità ed i termini indicati dalla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale »;

VENEGONI. Mi sembra grave stabilire che sia la Giunta esecutiva a fissarne le modalità. Questo limita l'autonomia delle Casse comunali.

PRESIDENTE. Se il proponente onorevole Bonomi è d'accordo, si potrebbero sopprimere le parole: « Giunta esecutiva della ».

BONOMI. Non mi oppongo a tale modifica.

VENEGONI. Dichiaro che voterò contro ugualmente, perché non ritengo salvaguardata nemmeno così l'autonomia delle Casse mutue comunali.

PRESIDENTE. Con la modifica da me suggerita, accettata dall'onorevole Bonomi, il comma è così formulato:

a) approvare il conto preventivo e consuntivo della Cassa comunale secondo le modalità ed i termini indicati dalla Cassa mutua provinciale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Alla fine di questa lettera l'onorevole Cacciatore propone il seguente emendamento aggiuntivo: « e sentiti i suggerimenti dell'Assembla all'uopo convocata ».

Ritengo che la questione sia superata dalla formula precedentemente adottata di « ascoltare » annualmente la relazione morale.

Poiché però, variando sostanzialmente il compito, non posso pregiudizialmente ritenere precluso questo emendamento, lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Do lettura della lettera *b*) nel testo proposto dall'onorevole Bonomi.

« *b*) determinare la misura della quota integrativa di contribuzione prevista alla lettera *d*) del successivo articolo 21 ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo al comma *c*) nel testo proposto dall'onorevole Bonomi:

« *c*) fissare modalità e limiti di erogazione delle assistenze rientranti nella competenza della Cassa comunale in base alle direttive generali della Federazione nazionale ».

VENEGONI. Sorge anche qui il problema dell'autonomia delle Casse comunali. Proporrei pertanto la soppressione della parte del comma relativa al controllo nazionale e cioè dalle parole: « in base », fino alla fine.

ROBERTI. Perché mai le modalità debbono essere fissate in base alle direttive della Federazione nazionale e non in base a quelle della Cassa provinciale come è stabilito per il comma *a*)?

PRESIDENTE. La Federazione delle Casse mutue è un organo precipuamente direttivo, mentre la Cassa mutua comunale è essenzialmente di carattere amministrativo. Da parte dell'opposizione si insiste sul criterio della massima autonomia di quest'ultima.

L'onorevole Venegoni ha proposto la soppressione della seconda parte del comma relativa al controllo da parte della Federazione nazionale.

Pongo in votazione detto emendamento soppressivo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il comma *c*) nel testo proposto dall'onorevole Bonomi.

(*È approvato*).

Poiché mancano pochi minuti all'inizio della seduta in aula, rinvio a domani il seguito della discussione.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI